



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza cartolare del 22.06.2020, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 594 /2014 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "impugnazione avviso di addebito" e vertente

TRA

LA PIRAMIDE SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Anita Petrone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Vairano Scalo (CE) alla via Madonna del Carmine n. 18 - opponente -

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, Itala de Benedictis ed Ida Verrengia ed elettivamente domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto – opposto –

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21.01.2014, parte opponente, come in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 32820130003896208000 del 23.11.2013, notificato in data 18.12.2013 - relativo al verbale unico di accertamento e notificazione n. 0002785563/DDL del 22.07.2012 - per un importo complessivo di € 111.606,16, a titolo di recupero di sgravi contributivi non dovuti ex legge n. 233/1991, art. 8 comma 2, 4 e 4 bis.

Deduceva la parte opponente la nullità dell'avviso di addebito impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 78/2010 essendo il predetto atto carente degli elementi essenziali. Nel merito, in punto di fatto, la società opponente sosteneva che il predetto verbale di accertamento era stato emesso dall'Inps il quale aveva ritenuto, in seguito all'ispezione espletata, che non erano dovuti gli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 233/1991, art. 8 comma 2, 4 per il periodo dal 04.08 al 11.09; che, diversamente da quanto accertato, sussistevano tutte le condizioni per poter beneficiare dei predetti sgravi considerato che l'assunzione dei lavoratori in mobilità era avvenuta



decorsi sei mesi dal licenziamento; che in particolare tra la società Cooperativa La Piramide a.r.l. e la Piramide s.r.l. non vi era alcuna comunanza o continuazione di attività, che tra le due società non vi era stato alcun contratto di affitto dei complessi aziendali; che i lavoratori erano provenienti da compagine sociale con assetto proprietario diverso e senza alcun rapporto di collegamento con l'azienda subentrante; che la società opponente svolgeva attività diversa da quella della Cooperativa in quanto provvede alla lavorazione di materie per il comparto automobilistico, carpenteria metallica, manutenzione e riparazioni elettriche, meccaniche e di impianti industriali; che, ancora, risultano differenti le strutture e l'unità organica dell'azienda.

Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare l'avviso di addebito opposto. Vinte le spese di lite con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Inps, con memoria depositata in data 08.04.2014, con la quale eccepiva, con articolate argomentazioni, l'infondatezza dell'avverso ricorso e concludeva per il suo rigetto. Vinte le spese di lite.

Preliminarmente giova evidenziare che il procedimento avverso l'impugnazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 0002785563/DDL del 22.07.2012, è stato definito, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 4137/2017 del 24.05.2017, RG. n. 1666/2014, con la quale è stato rigettato il ricorso della società opponente e accertata la legittimità dell'operato dell'Istituto Previdenziale (cfr. sentenza acquisita in atti in data 12.06.2017)

Pertanto, nel presente giudizio, dopo numerosi rinvii dettati dall'assenza del teste Ridelli Eleonora, le parti rinunciavano all'escussione dello stesso, e venivano acquisiti i verbali di causa relativi al procedimento, celebrato dinanzi al Tribunale di Napoli, contrassegnato dal n. RG. 1666/2014 (Cfr. allegato telematico del 10.04.2018),

Concesso un termine per il deposito di note, la causa, veniva decisa, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid - 19, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente giova precisare che l'opposizione, per motivi attinenti al merito della pretesa creditoria, è sicuramente ammissibile in quanto risulta proposta nel termine di quaranta giorni, di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99, dalla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato.

Non sono invece ammissibili le doglianze concernenti i vizi formali (carenza di motivazione e degli elementi essenziali dell'avviso stesso) relativamente all'impugnativa dell'avviso di addebito n. 3282013000389620800 poiché non proposti nel termine di venti giorni: invero l'avviso di addebito in oggetto è stato notificato in data 18.12.2013 ed il ricorso depositato in data 21.01.2014 oltre il termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Quanto al merito l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.



Quanto alle argomentazioni fondanti il rigetto il giudicante condivide quelle espresse dal Tribunale di Napoli con sentenza del 24.05.2017 n. 4137 che, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in tale sede richiama.

In punto di diritto ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 223/1991, *ratione temporis* applicabile alla fattispecie in oggetto, *“i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4”*. Il comma 4 prevede che *“al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6.”* L'art. 4 bis, sempre applicabile *ratione temporis*, prevede che *“Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo...”*.

Tanto premesso, in punto di fatto, con il verbale ispettivo del 27.07.2012, è stato accertato che: - *“la ditta Piramide s.r.l. svolge la stessa attività (attività primaria) che svolgeva la società Cooperativa La Piramide. - I dipendenti licenziati dalla cooperativa La Piramide ed assunti dalla ditta la Piramide s.r.l. continuano a svolgere la loro attività lavorativa negli stessi locali aziendali nei quali lavoravano prima di essere licenziati dalla cooperativa La Piramide; - la ditta la Piramide s.r.l. ha assunto da aprile a maggio 2008 n. 20 dipendenti licenziati dalla Cooperativa La Piramide e tali assunzioni sono avvenute tutte entro pochi giorni dal licenziamento effettuato dalla cooperativa La Piramide; - dalle dichiarazioni rese dai dipendenti è stato rilevato che gli ex dipendenti della cooperativa La Piramide, hanno continuato a svolgere la stessa attività lavorativa, negli stessi luoghi di lavoro, con lo stesso livello di inquadramento e mansioni che avevano, precedentemente, al licenziamento ; al momento delle assunzioni il consulente aziendale delle due ditte, così come rilevato dagli archivi informatici dell'Inps, risulta essere per entrambe le ditte, il dott. Ferraro Albino”* (cfr. verbale ispettivo allegato produzione Inps)

Le dichiarazioni rese dai lavoratori Eleonora Rideli e Carolina Massarino, escussi durante l'accertamento ispettivo, hanno confermato che la loro situazione lavorativa non aveva subito alcuna modifica nel passaggio dalla cooperativa alla società La Piramide s.r.l. e che le direttive venivano impartite dalle medesime persone che dirigevano il lavoro nella precedente cooperativa.

Carolina Massarino ha invero dichiarato: *“prima di lavorare per la Piramide ho lavorato per la Cooperativa La Piramide. Nel passaggio dalla Cooperativa alla SRL le mansioni e la mia attività lavorativa non sono cambiate : mi*



sono trovata a svolgere per la SRL lo stesso lavoro che ho svolto per la Cooperativa nei periodi precedenti all'aprile 2008 . Tale attività lavorativa la svolgo negli stessi locali della cooperativa e collaboro con gli stessi colleghi che avevo nella cooperativa; anche le direttive circa il mio lavoro attualmente le ricevo dalle medesime persone che dirigevano il mio lavoro nella cooperativa. Quando lavoravo per la cooperativa la Piramide ho sempre svolto la medesima attività lavorativa di operaia addetta alla lavorazione della plastica senza mai cambiarla nemmeno successivamente al passaggio”

Eleonora Rideli ha, allo stesso modo, riferito: *“fino ad aprile 2008 e cioè prima di essere assunta dalla Piramide s.r.l. ho lavorato presso la Piramide cooperativa dove ho sempre svolto l'attività di operaia addetta alla lavorazione normale della plastica, attività quest'ultima che ho continuato a svolgere presso la Piramide s.r.l. . Nel passaggio tra le due aziende non sono stata in disoccupazione. Preciso che ho lavorato sempre negli stessi locali per entrambe le ditte e sempre con gli stessi colleghi. Al momento del passaggio l'attività sociale della Piramide s.r.l. è rimasta uguale a quella della uscente coop ed anche i soggetti che davano le direttive sono rimasti invariati”* (cfr. allegati verbale ispettivo in atti).

In ordine al valore probatorio dei verbali ispettivi giova evidenziare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12545/1992 ha affermato il principio per cui *“secondo la giurisprudenza prevalente... il verbale suddetto fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal P.U. come da lui compiuti od avvenuti in sua presenza, alla stregua della disciplina generale dell'art. 2700 C.C. (cfr., fra le altre, Cass. n. 641 del 1979; n. 576- 1980; n. 2226- 81; n. 6628- 1983; n. 3670- 1988; n. 7913- 1990), nonché, ovviamente, alla provenienza del documento dal P.U. ed alle dichiarazioni delle parti (salva la prova contraria della veridicità sostanziale di dette dichiarazioni)”* Ed ancora la Corte di Cassazione ha precisato che *“I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Il materiale raccolto dal verbalizzante deve, quindi, essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli”* (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 15702/2004)

Tanto premesso, dall'esame delle risultanze istruttorie, è emerso un collegamento tra le due società. In particolare nella fattispecie in oggetto sussistono gli elementi tipici del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 c.c. in quanto, entrambi i lavoratori, escussi nel corso dell'ispezione, hanno sostanzialmente confermato che, al momento del passaggio dalla compagine sociale Società Cooperativa La Piramide a.r.l. a quella della La Piramide s.r.l., l'attività sociale di quest'ultima è rimasta invariata rispetto a quella esercitata dalla Cooperativa e che gli stessi avevano continuato a svolgere le medesime mansioni senza soluzione di continuità. Inoltre, dalle loro dichiarazioni è, altresì, emerso che, al momento del predetto



passaggio, immutati erano rimasti i soggetti che davano le direttive, i locali in cui veniva espletata l'attività lavorativa e, analogamente, vi erano gli stessi colleghi (cfr. dichiarazioni Massarino e Ribelli).

L'ispettore verbalizzante, Circo Agorini, escusso, come teste, nel corso del procedimento giudiziario, proposto dinanzi al Tribunale di Napoli, avverso il verbale di accertamento del 27.07.3023, contrassegnato dal n.r.g. 1666/2014, ha confermato integralmente le circostanze dallo stesso accertate nel corso del predetto verbale ispettivo (Cfr. verbale di udienza acquisito in atti).

In base al generale principio del libero convincimento del giudice, la giurisprudenza riconosce la possibilità di utilizzare prove assunte in altro processo tra le stesse parti ed anche tra altre parti (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. III, 20/01/2015, n. 840: "Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (costituita, nella specie, da una deposizione testimoniale resa in assenza del contraddittorio nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato nella fase svoltasi dinanzi al consiglio dell'ordine locale, culminato poi nella decisione del Consiglio Nazionale Forense, giudice speciale istituito con il d.lg.lt. 23 novembre 1944 n. 382).

Irrilevanti ai fini della decisione sono le dichiarazioni rese dal teste Romanelli Umberto Franco, il quale ha lavorato per la Piramide Cooperativa dal 2004 al 2007 come socio lavoratore ed, al momento della deposizione, resa dinanzi al Tribunale di Napoli, rivestiva la carica di socio di una società cliente della Piramide s.r.l. Tali dichiarazioni, invero, non sono idonee a scalfire il quadro probatorio sopra delineato così come accertato nel verbale ispettivo e confermato dalle dichiarazioni rese dai lavoratori Massarino Carolina e Rideli Eleonora. Invero il teste, come dallo stesso riferito, non è stato assunto dalla Piramide s.r.l. e, pertanto, risulta estraneo all'ambiente lavorativo di tale nuova compagine sociale e dunque non si comprende come possa essere a conoscenza di determinate circostanze come ad esempio quale sia il soggetto che dava le direttive sui luoghi di lavoro. Inoltre la sua deposizione appare inverosimile quando riferisce che, nella Piramide s.r.l. le direttive venivano date dalla lavoratrice Ridelli Eleonora, senza specificare per quali motivo ed a quale titolo quest'ultima fosse legittimata ad esercitare suddetto potere organizzativo non rivestendo alcun ruolo apicale all'interno della compagine sociale.

In conclusione dalla prova documentale ed orale, a parere del giudicante, è emerso che un collegamento tra le due società sia per quel che riguarda l'oggetto sociale sia per quel che riguarda l'effettivo datore di lavoro ed, infine, sia per quel che concerne i locali e gli strumenti di lavoro.

Per tali ragioni, nella fattispecie in oggetto, non può che trovare applicazione la disciplina normativa di cui all'art. 4 bis della Legge 223/1991 con la conseguenza che la società opponente non aveva diritto ad



usufruire delle agevolazioni contributive di cui ha goduto nel periodo oggetto del predetto accertamento.

Per tali ragioni il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione
- 2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Inps, liquidate in complessivi euro 2200,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge

Santa Maria Capua Vetere il 22.06.2020

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi

